Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 337 del 29/08/2022

Oggetto: RINNOVO AL 30/06/2025 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA – APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che in data 20/09/2018, con Reg. n. 444, è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali di Vigarano Mainarda, fra il Comune e l'Associazione Sportiva A.S.D. Accademia S.P.A.L. d Masi Torello (FE), per il periodo di anni 3, a partire dalla data di sottoscrizione;

- **CHE** gli impianti oggetto della Convenzione sono i seguenti:
  - Campo di calcio di Vigarano Mainarda;
  - Campo di calcio di Vigarano Pieve;

- **CHE** il canone annuo offerto, in sede di gara, dalla Società Sportiva affidataria è di Euro 6.000,00, oltre I.V.A. di legge;

- **CHE** con Delibera n. 75 del 25/08/2022 la Giunta Comunale ha fornito le linee di indirizzo per il rinnovo di tale Convenzione, di seguito elencate:
- l'impianto oggetto della Convenzione è solamente il Campo di calcio di Vigarano Mainarda;
- rideterminare in Euro 4.000,00, oltre I.V.A. di legge, il canone annuale che l'affidatario dovrà corrispondere all'Ente;
- tutte le spese per le utenze (acqua, luce, gas) saranno a completo carico dell'Affidatario;
- le opere di miglioria, offerte in sede di gara e realizzate solo in parte, devono essere concluse alla data del 30/06/2025;
- di mantenere valido tutto quant'altro stabilito dalla Convenzione Reg. n. 444 del 20/09/2018;

- **CIO' PREMESSO**, ritenuto opportuno approvare il nuovo schema di Convenzione con le modifiche stabilite dalla Giunta Comunale;

- VISTO l'allegato schema di Convenzione;

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

copia informatica per consultazione

- **RICHIAMATE**:
  - la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
  - la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

- **RICHIAMATA** la Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2022;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di approvare, per i motivi in premessa esposti, l'allegato schema di Convenzione, relativo al rinnovo dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Vigarano Mainarda, fino al 30/06/2025, con le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale nella Delibera n. 75/2022.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

- Provincia di Ferrara -

****

Reg. N. _____ del _____

SCHEMA di CONVENZIONE per il RINNOVO della GESTIONE dell'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di VIGARANO MAINARDA

L'anno duemilaventidue nella Residenza Comunale di Vigarano Mainarda

SONO COMPARSI:

1) L'Ing. Alessandra Campagnoli, nata a Bondeno il 20/03/1975, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune n. 00289820383, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;

2) Il Sig. Mauro Rotondi, nato a Sora (FR) il 08/03/1970, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante della Associazione Sportiva Società A.S.D. Accademia S.P.A.L. con sede in 44020 Masi Torello (FE), Via Torquato Tasso, n. 27, P.IVA: 01849110380, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Associazione";

PREMESSO:

• che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 55 del 03/05/2018, dava mandato agli uffici competenti di procedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi di Vigarano Mainarda e di Vigarano Pieve, previa pubblicazione di Avviso pubblico rivolto alle associazioni sportive individuate dalla L.R. n. 11/2007;

• che all'esito della procedura suindicata è risultata affidataria l'Associazione Sportiva A.S.D. Accademia S.P.A.L., con sede in 44020 Masi Torello (FE), Via Torquato Tasso, n. 27, P.IVA: 01849110380, come da Determina n. 311 del 23/07/2018;

• che in data 20/09/2018, con Reg. n. 444, è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti in argomento, per la durata di tre anni a decorrere dalla data della firma;

• che all'art. 2 di detta Convenzione era specificata la possibilità di rinnovo per altri 3 anni;

• che, in conseguenza delle misure adottate per far fronte allo stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, e per sostenere diversi settori dell'economia, fra i quali quello delle Società sportive, sono state emanate le seguenti normative:
  - D.L. n. 73 del 25/05/2021 ("Sostegni bis") convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021, che all'art. 10 ter proroga fino al 31/12/2023 le concessioni di impianti sportivi ubicati su terreni demaniali e comunali;
  - D.L. n. 228 del 30/12/2021 ("Milleproroghe") convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022, il cui art. 14 – comma 4 quater – proroga ulteriormente le suddette concessioni al 31/12/2025;
- che con Delibera n. 75 del 25/08/2022 la Giunta Comunale forniva indirizzi all'Ufficio Tecnico in merito al rinnovo della Convenzione fino al 30/06/2025 e per il solo impianto del Capoluogo, come richiesto dall'A.S.D. Accademia S.P.A.L. con nota pervenuta al Prot. n. 11477 del 22/07/2022;
- che con Determina n. ____ del _____ si approvava il nuovo schema di Convenzione per il rinnovo della gestione;

copia informatica per consultazione

Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Vigarano Mainarda rinnova l'affidamento all'Associazione Sportiva, che accetta, la gestione del seguente impianto sportivo di proprietà comunale:

	IMPIANTO SPORTIVO	CONSISTENZA
1	Campo di calcio di Vigarano Mainarda	- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di illuminazione; - tribuna coperta: struttura prefabbricata a gradoni; - campo di allenamento; - edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 magazzino e n. 1 centrale termica; - struttura metallica coperta per eventi ed attività; - aree verdi pertinenziali.

Alla presente Convenzione è allegata la planimetria dell'area dell'impianto sportivo di Vigarano Mainarda.

Tale struttura è già stata affidata con la precedente Convenzione Reg. n. 444/2018.

L'affidatario dà atto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi presenti nella struttura consentono lo svolgimento dei servizi a cui sono destinati.

L'Amministrazione Comunale ha già fornito alla Associazione Sportiva affidataria copia delle chiavi necessarie.
E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

L'affidatario si impegna a mantenere gli impianti sportivi dati in uso in buono stato manutentivo, ai sensi dell'art. 1587 e 1588 del C.C. sino alla loro restituzione, oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa ed alle norme contenute nella presente Convenzione.

NOTA BENE: In considerazione del rinnovo per il solo impianto di Vigarano Mainarda, si prescrive che presso il Campo di calcio di Vigarano Pieve, venga eseguito un rispristino integrale dell'area prima di restituirla all'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DURATA
La durata del rinnovo dell'affidamento in gestione dell'impianto ha validità fino al 30/06/2025.

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE
La gestione dell'impianto non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:

a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;

copia informatica per consultazione

d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Lo scopo dell'affidamento riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e dell'impianto sportivo indicato, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

L'uso dell'impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

L'affidatario potrà usare l'impianto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso, pena la decadenza immediata dall'affidamento.

Per usi diversi il gestore dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dai competenti Uffici comunali.

La gestione dell'impianto sportivo avviene nel rispetto della presente Convenzione e del Progetto Tecnico presentato in sede di gara, tenutasi il 27/06/2018.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dall'affidatario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:
a) in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Vigarano Mainarda.
b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Vigarano Mainarda.

L'affidatario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:
a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate
b) ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire all'affidatario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consiglino.

ART. 4 – TARIFFE

Le tariffe che l'affidatario potrà richiedere agli utenti devono garantire la massima fruibilità dell'impianto, pur con riguardo ai costi di gestione dei medesimi ed alle condizioni praticate da impianti analoghi nei Centri limitrofi.

L'affidatario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
b) le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dagli utilizzatori;
c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno autorizzati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

copia informatica per consultazione

In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità, se dovuti.

ART. 5 – CANONE ANNUO

Per l'utilizzazione dell'impianto il gestore verserà al Comune un canone annuo, entro il mese di ottobre di ogni anno, dell'importo di Euro 4.000,00, oltre I.V.A., come da Delibera di indirizzi della Giunta Comunale n. 75/2022.

L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata dal gestore come compensativa di eventuali contributi che il Comune eroga alla medesima per l'espletamento di attività di promozione, avviamento allo sport, ecc.

ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La Società affidataria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

a) utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
b) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
c) sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
d) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio indicato al successivo art. 8, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
e) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
f) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
g) rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
h) obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), con massimali e altre caratteristiche meglio specificate all'art. 14;
i) polizza assicurativa per il proprio personale e per gli utenti del servizio.

L'affidatario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 7 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

L'affidatario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

L'assegnatario dei beni, di cui alla presente Convenzione, è da considerarsi, a tutti gli effetti, il Legale Rappresentante della Associazione Sportiva affidataria.

copia informatica per consultazione

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Per ***manutenzione ordinaria*** si intendono tutti gli interventi riferiti a opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti tecnologici e di elementi non strutturali, atti a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne venga modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Sono a carico del gestore i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano delle manutenzioni allegato all'offerta.

In ogni caso gli interventi minimi consistono in:

a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità.
b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
c) sostituzione degli elementi di consumo quali lampadine, sia delle strutture interne che dell'illuminazione esterna compresa all'interno dell'area;
d) gestione, manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.);
e) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
f) igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura.

Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.

Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di gestione.

Nessun intervento di modifica, manomissione o trasformazione delle strutture è consentito arbitrariamente al gestore.

Per quanto riguarda le **UTENZE**, il gestore deve provvedere ad intestarsi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica per il periodo di durata della convezione. S'intendono a carico del gestore, pertanto, tutte le spese relative alle utenze citate.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per ***manutenzione straordinaria*** si intende ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì intesa ogni opera di adeguamento in conformità alla normativa vigente e sopravvenuta nel corso della concessione.

Fanno carico al Comune di Vigarano Mainarda, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del gestore durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Il gestore è tenuto a segnalare prontamente all'Ufficio competente ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.

copia informatica per consultazione